

## **ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE**

---

### **Il Municipio del Comune di Grancia**

richiamati:

- gli articoli 192 LOC e 44 RALOC;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 01.06.2010;
- il relativo Regolamento (RLear) del 16.03.2011;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPamb) del 24.03.2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28.02.2007;
- il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);

r i s o l v e

### **Capitolo I – disposizioni generali**

#### Art. 1 – oggetto e scopo

La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre Leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

#### Art. 2 – definizioni

Per le definizioni di esercizio e gerente, si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear, nonché ad ogni altra definizione non meglio specificata nella presente Ordinanza.

Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

### **Capitolo II – competenze del Municipio**

#### Art. 3 – competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie ed ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art. 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art. 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 05.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe d'orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);

- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza ed i disordini (art. 37 Llear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni od intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPamb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Llear).

Esso definisce il/i servizio/i amministrativo/i preposto/i all'applicazione della presente ordinanza municipale.

Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.

#### Art. 4 – competenze di controllo delegate

Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Llear, e art. 86 lett. a RLear);
- b) età e numero degli avventori (art. 14 e 36 Llear, e art. 86 lett. b RLear);
- c) vendita di bevande alcoliche ed analcoliche (art. 23 e 25 Llear, e art. 86 lett. c RLear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio ed allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Llear, e art. 75-79-86 lett. d RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Llear, e art. 93-96 e 86 lett. e RLear);
- f) divieto di fumo (art. 35 Llear, e art. 86 lett. f RLear).

### **Capitolo III – compiti del gerente**

#### Art. 5 – rispetto delle norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

#### Art. 6 – obbligo di comunicazione

In caso di assenza temporanea fino a 30 giorni il gerente è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità. Il gerente deve immediatamente comunicare al Municipio od alla Polizia comunale il nominativo e gli estremi del sostituto.

In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni, il Municipio ed il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale ed al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

#### Art. 7 – notifica dell'attività e svolgimento dell'attività

Il gerente notifica entro il 1.gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- a) gli orari di apertura e di chiusura;
- b) i giorni di riposo settimanale;
- c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.

Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

#### Art. 8 – rispetto della quiete

Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico, sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei valori citati.

#### Art. 9 – allontanamento da parte del gerente e della Polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

#### Art. 10 – perturbamento dell'ordine pubblico

In caso di perturbamento dell'ordine pubblico il Municipio può imporre al gerente l'esecuzione di un servizio di sicurezza esterno e/o interno.

L'uso di strumenti ed apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.

Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

### **Capitolo IV – apertura e chiusura degli esercizi**

#### Art. 11 – locali in genere

Gli esercizi pubblici – esclusi i locali notturni, le discoteche ed i piano bar – devono chiudere entro le ore 01.00. Dalle ore 23.00 alle ore 01.00 il servizio all'interno dell'esercizio pubblico è ammesso unicamente se esso rispetta la quiete notturna.

Il venerdì, il sabato ed i giorni prefestivi, gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

Il Municipio può prevedere eccezioni all'obbligo di apertura di cui al cpv. 1.

Il servizio all'aperto è in principio autorizzato secondo gli orari notificati. Il Municipio ha tuttavia il diritto di limitare l'orario di servizio esterno alle ore 23.00 in caso di ripetuta turbativa della quiete pubblica notturna.

#### Art. 12 – locali notturni

I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le ore 05.00.

Il venerdì, il sabato ed i giorni prefestivi, i locali notturni possono rimanere aperti fino alle ore 06.00.

Il Municipio può regolare la chiusura tra le ore 03.00 e le ore 06.00 nel caso di ubicazione sensibile dell'esercizio, delle immissioni causate al vicinato e di eventuali problematiche riscontrate in passato.

#### Art. 13 – facoltà del Municipio

Il Municipio può intervenire a vietare od a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale od in parte di esso.

#### Art. 14 – deroga d'orario

Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe d'orario in occasione di circostanze od eventi particolari.

Sono considerate occasioni straordinarie segnatamente l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo quali le sagre, le manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, le feste, le fiere ed i mercati.

Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire alla Polizia comunale con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01.00.

### **Capitolo V – manifestazioni od intrattenimenti musicali**

#### **Art. 15 – in generale**

Lo svolgimento regolare di manifestazioni di ogni tipo e/o genere od intrattenimenti musicali presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione; alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle normative in materia di protezione fonica ed ambientale.

L'organizzazione occasionale di manifestazioni od intrattenimenti musicali (quali concerti, DJ, karaoke, ecc.) necessita di un'autorizzazione municipale.

#### **Art. 16 – autorizzazioni e permessi speciali**

La richiesta di autorizzazione per eventi occasionali e per permessi speciali deve essere presentata in forma scritta dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, con un preavviso di almeno 10 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a) giorno, orario e descrizione della manifestazione e del genere di musica riprodotta;
- b) numero degli avventori previsto;
- c) eventuali provvedimenti speciali in ordine alla sicurezza.

Nell'ambito della procedura di rilascio o diniego dell'autorizzazione, vengono in particolare esaminati la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le immissioni per il vicinato ed eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni, segnatamente per il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento musicale almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

### **Capitolo VI - tasse**

#### **Art. 17 – tassa deroga orario**

La tassa per una deroga d'orario ammonta a Fr. 50.00 per ora.

Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

#### **Art. 18 – tassa permessi speciali**

La tassa per un permesso speciale ammonta a Fr. 60.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di Fr. 500.00.

In casi particolari, ad esempio per Enti che perseguono scopi ideali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

### **Capitolo VI – sanzioni**

#### **Art. 19 – multa**

Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 della presente OM) con una multa compresa tra un minimo di Fr. 100.00 ed un massimo di Fr. 40'000.00 (art. 44 Lcar).

La procedura è definita dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Eventuali altre infrazioni sono di competenza dell'Autorità cantonale.

#### Art. 20 – revoca

I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni inveritiere;
- b) nel caso di perturbamento della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

#### **Capitolo VII – disposizioni finali**

#### Art. 21 - contenzioso

Contro le decisioni della Polizia comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.

#### Art. 22 – altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

#### Art. 23 – entrata in vigore

La presente Ordinanza è esposta agli albi comunali per un periodo di 30 (trenta) giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato.

L'Ordinanza entra immediatamente in vigore, ed annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedente. Eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

Data di pubblicazione valida ad ogni effetto di legge: 26 ottobre 2020.

Per il Municipio:

Il Sindaco  
P.Ramelli

Il Segretario  
F.Nasoni